



ALLEGATO 3
SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione Service per ricondizionamento ausili per disabili (AVEN)

CIG _____

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, CF. 91252510374, con sede legale in Bologna, Via dei Mille n. 21, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni nata a Reggio Emilia, il giorno 19 del mese di agosto dell'anno 1958 e domiciliata ai fini del presente atto c/o Intercent-ER – Bologna, in via dei Mille, numero civico 21, *(di seguito nominata, per brevità, anche "Agenzia")*

E

_____, CF _____ sede legale e domicilio in _____, Via _____ n. – CAP _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ n. REA _____ nella persona del _____ e legale rappresentante Sig....., nato a (PROV) il 00/00/0000, residente a _____ in Via _____ n. _____, Codice Fiscale _____, giusti poteri allo stesso conferiti da *(di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")*;
;

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ *(di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")* _____, CF _____ sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ *(di seguito nominato, per brevità, anche "Fornitore")*;

PREMESSO

- a. nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- b. che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell' importo massimo stabilito, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

- c. che il singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Azienda sanitaria contraente ed il Fornitore attraverso l'emissione dell'Ordinativo di fornitura (**i.e. contratto**);
- d. che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere e, pertanto, ha proceduto all'individuazione del Fornitore mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il ;
- e. che il Fornitore è risultato aggiudicatario del servizio di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i relativi servizi connessi e accessori oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- f. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio da erogare e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- g. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- h. che il Fornitore ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 accompagnata da copia di visura camerale, nonché l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di cui all'art. 26 comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- i. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- j. che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- k. che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalla Azienda sanitaria con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura il quale, nei limiti ivi previsti, sarà per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'Offerta Tecnica ed economica del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione il Capitolato Tecnico.

Articolo 2 – Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Convenzione:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- c) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Aziende Sanitarie Locali di Parma, Modena, Reggio Emilia e Piacenza comunicano la deliberazione di servirsi dei servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'erogazione degli stessi.
- e) Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Atto e degli atti e documenti in esso richiamati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto avente ad oggetto il servizio di gestione degli ausili protesici per disabili di cui agli elenchi 1 - 2 - 3 del D.M. 332/99 per le Aziende Sanitarie afferenti l'Area Vasta Emilia Nord (da ora in poi AVEN) e specificatamente le Aziende Sanitarie Locali di Parma, Modena, Reggio Emilia e Piacenza (da ora in poi Aziende sanitarie). Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della Convenzione con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara .
2. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Aziende sanitarie contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per l'Azienda stessa nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
3. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923 e di quanto previsto in caso di variazioni ai sensi degli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Aziende sanitarie che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Aziende sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura all'Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo "Modalità di conclusione".
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, tali Ordinativi non verranno conteggiati nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Aziende sanitarie. Contraenti.

2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito. I Punti Ordinanti, dotati di firma digitale, inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso via fax o posta a/r al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Aziende sanitarie che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore: _____, Via _____ n. _____, telefono n. _____ ovvero mediante fax al numero dedicato _____.
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Azienda sanitaria contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 13, comma 1, eventualmente incrementato ai sensi dell'art.4 comma 3, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi su comunicazione scritta dell'Agenzia nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo
2. Le Aziende Sanitarie contraenti che aderiscono alla Convenzione effettuano il proprio Ordinativo di Fornitura, il quale avrà durata sino al 60° mese successivo alla stipula della presente Convenzione.
3. L'Ordinativo di Fornitura può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte della Agenzia.
4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'erogazione di tutti i servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando

espressamente inteso che ciascuna L'Azienda Sanitaria contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche richieste ed all'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. L'Agenzia non ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza in quanto le possibili interferenze con gli assistiti si svolgono in locali sui quali né l'Agenzia né le Aziende Sanitarie hanno visione e disponibilità. Qualora l'Azienda Sanitaria ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda sanitaria contraente e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere ai locali in cui le prestazioni debbono essere rese, nel rispetto delle prescrizioni e modalità previste in Capitolato Tecnico allegato.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché all'Azienda sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali proprio Ordinativo di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre

Aziende sanitarie. Inoltre, l'Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dal proprio Ordinativo di Fornitura.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, ad eseguire le seguenti attività, tutte così dettagliate nel Capitolato Tecnico allegato:
 - 1) la gestione del/i magazzino/i che dovrà essere effettuata utilizzando il software che sarà messo a disposizione dalle Aziende Sanitarie;
 - 2) lo stoccaggio degli ausili nuovi e riciclati;
 - 3) l'inventariazione ed etichettatura;
 - 4) la gestione dei rapporti con le Ditte fornitrici per l'acquisizione in deposito degli ausili nuovi ordinati dalle Aziende Sanitarie e per la manutenzione dei prodotti in garanzia;
 - 5) la consegna degli ausili nuovi al domicilio utenti (ad esclusione di letti elettrici, letto Alzheimer, sollevatori elettrici e montascale e ausili consegnati direttamente dal produttore/distributore);
 - 6) collaudo installazione e messa in servizio degli ausili al domicilio utenti;
 - 7) la consegna e il ritiro al domicilio del paziente degli ausili usati/riciclati;
 - 8) la riparazione e manutenzione, ricondizionamento, sanificazione e disinfezione degli ausili e verifiche di sicurezza degli ausili elettromedicali;
 - 9) la fornitura dei pezzi di ricambio degli ausili (esclusi gli accessori aggiuntivi);
 - 10) la sostituzione batterie;
 - 11) l'esecuzione di altri interventi tecnici/manutentivi a domicilio dell'utente;
 - 12) la garanzia di almeno 12 mesi di tutti gli interventi manutentivi effettuati (compresi quelli eventualmente da porre a carico degli utenti). Gli interventi di manutenzione su ausili in garanzia post vendita, nel periodo di validità della suddetta garanzia, saranno effettuati dal ditta/produttrice degli ausili medesimi e rientreranno nella garanzia stessa. La garanzia si riferisce solo ai pezzi sostituiti in fase di ricondizionamento per la rimessa in funzione e riconsegna;
 - 13) lo smaltimento a norma di legge degli ausili dichiarati fuori uso e di ogni altra tipologia di rifiuto prodotto nell'espletamento del servizio.
 - 14) formazione e informazione dell'utente o familiare o chi per esso;
 - 15) gestione del fuori uso
2. Le attività di cui al Capitolato Tecnico sono rivolte agli utenti aventi diritto (cd "assistiti"), identificati sulla base dell'autorizzazione emessa dall'Azienda sanitaria di competenza secondo quanto previsto dal D.M. n. 332/1999 e risultanti dagli "Elenchi assistiti" predisposti dalle singole Aziende sanitarie, qualunque sia la localizzazione del loro domicilio nell'ambito territoriale di pertinenza delle Aziende Sanitarie che aderiranno alla Convenzione.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio di gestione degli ausili protesici per disabili di cui agli elenchi 1 - 2 - 3 del D.M. 332/99 per le Aziende Sanitarie afferenti l'Area Vasta Emilia Nord, così come descritti nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati.

Articolo 12 - Corrispettivi

1. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti a fornire i servizi secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico, nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a € _____ IVA esclusa, secondo i prezzi unitari come di seguito indicato

2. Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente

al Fornitore e pertanto qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. IL Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 13 - Adeguamento dei prezzi

1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.

Articolo 14- Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da ciascuna Azienda sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. La Ditta aggiudicataria provvederà mensilmente ad inviare le fatture suddivise per Azienda Sanitaria. Le Aziende potranno inoltre chiedere di ricevere la fatture anche distinte per singolo Distretto. Le fatture saranno corredate delle bolle di intervento/consegna e di report analitico dell'attività svolta. Sulla bolla di lavoro, consegna e/o installazione dovrà essere apposta la dicitura "intervento/installazione regolarmente effettuati" oppure "presidio regolarmente funzionante", datata e firmata sia dalla Ditta che dall'utilizzatore. Gli Uffici competenti delle Aziende Sanitarie contraenti dovranno controllare e liquidare le fatture stesse.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura e alle Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita alle singole Aziende sanitarie che provvederanno secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenzia potrà essere considerata responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.

4. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura da Parte dell'Azienda sanitaria contraente. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo del Servizio competente dell'Azienda Sanitaria contraente nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene, tale attestazione fa fede ad ogni effetto.
5. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. _____, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN_____.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Aziende Sanitarie e/o dall'Agenzia.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. sono quelli indicati all'art. 14 comma 7. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Aziende sanitarie le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
3. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la Convenzione siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità, la Convenzione e gli Ordinativi stessi si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9-bis della L. 136/2010 e s.m.

4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda sanitaria e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia dove ha sede l'Azienda sanitaria stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche all'Agenzia.
6. L'Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Agenzia e all'Azienda sanitaria, oltre alle informazioni di cui all'art. 118 comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata. È facoltà dell'Agenzia e dell'Azienda sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore e il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

Articolo 16 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta

la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 – Penali

1. Nel caso di mancato rispetto dei tempi di consegna e delle modalità di esecuzione del servizio definite dal Capitolato Tecnico, la singola Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di applicare alla ditta affidataria le seguenti penali:

- € 200,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nelle consegne o nell'esecuzione delle manutenzioni programmate;
- € 200,00 per ogni infrazione accertata relativamente alla tenuta del software di gestione o per l'esecuzione della formazione indirizzata al personale dipendente dell'Azienda U.S.L. e agli utenti del servizio, elevabile a 400,00 euro in caso di recidive;
- € 1.000,00 in caso di impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio;
- € 2.000,00 in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori della ditta;
- € 1.000,00 in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell'Azienda USL o inadempienze rispetto alla modalità e qualità di esecuzione delle manutenzioni programmate;
- € 100,00 per ogni attrezzatura consegnata relativamente alla quale si riscontrassero carenze in ordine alla sanificazione;
- € 250,00 per ogni attrezzatura consegnata relativamente alla quale si riscontrassero carenze in ordine alla manutenzione.

Nel caso in cui l'appaltatore abbandonasse, sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico, l'Azienda Sanitaria contraente, oltre ad applicare una penale per ogni infrazione accertata, avrà anche facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate nei modi che riterrà più opportuni, anche rivolgendosi ad altre imprese, a libero mercato, addebitando all'appaltatore inadempiente il maggior costo eventualmente sostenuto nonché tutte le altre spese derivanti dall'inadempienza dell'appaltatore e il risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti, anche relativi all'immagine dell'Azienda Sanitaria.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda sanitaria o dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla stessa contestazione.

3. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda sanitaria e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'Azienda sanitaria contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura;
7. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dall'Azienda sanitaria. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Azienda Sanitaria contraente hanno/ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 18 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 (al netto degli oneri fiscali) nella misura massima del 10% dell'importo della convenzione. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Azienda sanitaria contraente/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo "Penali", hanno/ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Azienda sanitaria contraente a far data dalla ricezione del relativo Ordinativo di Fornitura e nei limiti degli importi nello stesso previsti.

5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Ordinativo di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Ordinativo e dalla Convenzione, pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda sanitaria contraente/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine i soggetti contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda Sanitaria contraente e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 19 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché l'Azienda sanitaria contraente, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'Ordinativo di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, i singoli soggetti aderenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo di raccomandata a/r, dal soggetto contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, il medesimo soggetto e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il soggetto contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Ordinativo di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

- j) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - k) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
4. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro i soggetti contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - k) nel caso in cui il soggetto contraente abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - m) qualora il soggetto contraente, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.P.R. 207/2010, abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura, nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva, acquisito nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine il soggetto contraente comunica alla Agenzia, inviando la relativa documentazione, l'avvenuta risoluzione. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140, D. Lgs. n.163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa.

6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, l'Agenzia ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'Ordinativo di Fornitura risolto.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o l'Azienda sanitaria interessata, per le parti di rispettiva competenza, può risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 21 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo della ditta o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L'Azienda sanitaria contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda sanitaria contraente.
5. In caso di recesso dell'Azienda sanitaria contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le

condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 22 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

- 1 In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o dell'Ordinativo di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.

Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Azienda sanitaria contraente e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Azienda sanitaria contraente e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed all'Ordinativo di Fornitura.
3. In particolare detta polizza tiene indenne l'Azienda sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Azienda stessa, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Azienda sanitaria contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui tratta la Convenzione e l'Ordinativo di Fornitura, si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma;
5. Per quanto riguarda sinistri alle persone o danni alle proprietà avvenuti durante l'esecuzione contrattuale o danni cagionati da forza maggiore, trovano applicazione gli artt. 165 e 166 D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 24 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende sanitarie, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Agenzia medesima, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Azienda sanitaria contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto l'Agenzia non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e s.m.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Agenzia e/o delle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e/o le Aziende sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%.

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs. 163/2006, a trasmettere all'Azienda sanitaria contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda sanitaria contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. L'Azienda Sanitaria contraente, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, D.P.R. n. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.
14. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Aziende sanitarie contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

ovvero

Nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta) non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dei soggetti contraenti.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il soggetto contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il singolo Ordinativo di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 26 Servizi accessori e Servizio di accesso dati su web

Il Fornitore entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Aggiudicazione, si obbliga a fornire tutte le informazioni utili alla pubblicazione della Convenzione sul Sito dell'Agenzia, al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.

Servizio di reportistica:

Il Fornitore si impegna, su richiesta dell'Agenzia entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa, a predisporre e trasmettere, via web o via posta, un flusso informativo, contenente al minimo le seguenti informazioni:

1. nome dell'Azienda sanitaria contraente;
2. quantitativo di beni ordinati per singola Richiesta di Consegna;
3. numero dell'Ordinativo di Fornitura/Richieste di Consegna generato dal Sistema;
4. valore dell'ordinativo di fornitura;

Contatti del Fornitore

Il Fornitore si impegna, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

- giorni festivi,
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio,
- seconda e terza settimana di agosto.

Le Aziende sanitarie potranno rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti in Convenzione;
- richiedere lo stato delle Richieste di Consegna in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

Articolo 27 - Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Agenzia, nonché dell'Azienda sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.

Articolo 28 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria contraente, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 29 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda sanitaria contraente, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso l'Azienda sanitaria contraente, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie per legge.

Articolo 32 - Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria contraente e all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dai soggetti contraenti.

Articolo 33 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata

che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o del singolo Ordinativo di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Azienda sanitaria contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

IL FORNITORE

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs 82/05 e s.m.i.

Clausole vessatorie alla Convenzione per service per ricondizionamento ausili per disabili (AVEN)

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 6 (Modalità di conclusione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura),, Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 13 (Adeguamento prezzi), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 16 (Trasparenza), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento) Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Servizi accessori e Servizio di accesso dati su web), Articolo 28 (Conciliazione presso la CCIAA); Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Verifiche sull'esecuzione del contratto), Articolo 33 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs 82/05 e s.m.i.
